



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 20 maggio 2021*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 32/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Presidente Salvatore Pilato;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Campodoro, ed in particolare:

- I questionari sul rendiconto relativo al 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- Le relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

## EQUILIBRI DI BILANCIO

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Equilibrio di parte corrente	140.513,70	79.093,90
Equilibrio di parte capitale	6.116,79	5.711,15
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
<b>Equilibrio finale</b>	<b>146.630,49</b>	<b>84.805,05</b>

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

Il risultato della gestione di competenza, al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie, esprime un valore negativo nel 2017 (-305.093,53), positivo nel 2018 (90.139,97).

L'equilibrio di parte capitale in entrambi gli esercizi risulta garantito dall'applicazione di avanzo di amministrazione rispettivamente per € 104.334,39 e per € 118.442,65.

Si prende atto che l'avanzo di amministrazione è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa	80.445,00	669.234,39
Residui attivi	868.211,36	287.799,05
Residui passivi	538.846,30	455.411,82
FPV	168.566,79	292.857,49
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>241.243,27</b>	<b>208.764,13</b>
Totale accantonamenti	122.287,49	141.284,37
Di cui: FCDE	35.408,00	3.000,00
Totale parte vincolata	513,13	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	780,16	6.879,20
<b>Totale parte libera</b>	<b>117.662,49</b>	<b>60.600,56</b>

Con riferimento alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione prodotto dai due esercizi in esame, oltre quanto evidenziato in tabella, si rileva in particolare che:

- l'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento; al riguardo nell'esercizio 2018 l'accantonamento al FCDE risulta ridimensionato contestualmente ad una significativa riduzione dei residui attivi;
- l'Ente, nell'esercizio 2018, ha accantonato fondi per passività potenziali e le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il fondo perdite società partecipate è pari a zero in quanto l'Organo di revisione dichiara che "non ricorre la fattispecie".

### CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	22.265,71	22.265,71	100,00%	122.393,23	122.393,23	100,00%
Tit.1 competenza	658.579,01	536.182,36	81,42%	689.661,54	676.115,60	98,04 %
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	38.814,88	35.614,88	91,76%	9.404,33	4.874,00	51,83%
Tit.3 competenza	147.285,62	139.381,29	94,63%	111.090,28	108.842,91	97,98 %

### SITUAZIONE DI CASSA

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa finale	80.445,00	669.234,39
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	10,05	12,45

Le disponibilità liquide nell'esercizio 2018 presentano un significativo aumento.

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere e non evidenzia problematiche relative alla tempestività dei pagamenti nei tre questionari.

Tuttavia, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti presenta un valore positivo

pari a 10,05 per l'anno 2017 e pari a 12,45 per l'anno 2018, evidenziando, mediamente, un lieve ritardo nei pagamenti.

## INDEBITAMENTO

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Debito complessivo a fine anno	1.163.530,44	1.060.314,28

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- al quesito preliminare relativo all'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti, si rileva che l'Ente non ha ottemperato a tale adempimento in quanto *“non ricorre la fattispecie”* (punti 11 e 12 dei questionari), benché sia risultato destinatario di Deliberazioni;
- la trasmissione dei dati in BDAP per entrambi gli esercizi non è avvenuta nei termini (in data 01/01/2019 e 19/7/2019);
- i Rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 sono stati entrambi approvati oltre i termini di legge (rispettivamente il 23 giugno 2018 ed il 12 luglio 2019);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- in entrambi gli esercizi, con riferimento alla spesa per il personale, nel Parere dell'Organo di revisione viene dichiarato che *“in attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, il conto annuale sulla spesa di personale è in fase di predisposizione”*;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2018;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale dall'esercizio 2017;
- l'Organo di revisione non segnala, né nel questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Si rammenta infine che il Comune di Campodoro era stato da ultimo destinatario di Delibera inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 479/PRSE/2018), con cui la Sezione aveva accertato un lieve ritardo nell'approvazione del rendiconto ed invitato l'Ente alla verifica dello stabile mantenimento degli equilibri alla luce del principio della competenza finanziaria

c.d. potenziata.

In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. 5231 del 13 ottobre 2020, i seguenti chiarimenti:

- **in relazione alla tardiva approvazione del rendiconto 2017, deliberato in data 23/06/2018 e del rendiconto 2018, deliberato in data 12/07/2019**, di confermare il rispetto del divieto di assunzione nei periodi dell'inadempimento (dal 1° maggio al 23 giugno 2018 e dal 1° maggio al 12 luglio 2019) prevista dall'art. 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge n. 113.2016, il quale vieta, in caso di ritardo del descritto adempimento, di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”*;
- **in relazione al tardivo invio dei dati in BDAP relativamente all'esercizio 2017, avvenuto in data 02 gennaio 2019, e all'esercizio 2018, avvenuto in data 19 luglio 2019**, di confermare il rispetto del divieto di assunzione nei periodi dell'inadempimento (dal 24 giugno 2018 al 02 gennaio 2019 e dal 1° maggio 2019 al 19 luglio 2019) prevista dall'art. 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 per l'esercizio 2017 e dall'art. 1, comma 904, della legge di bilancio 2019, di modifica dell'art. 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 4 giugno 2016, n. 113 per l'esercizio 2018;
- **in relazione al quesito relativo all'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti**, posto che l'Ente non ha ottemperato a tale adempimento in quanto *“non ricorre la fattispecie”* (punti 11 e 12 dei questionari), di provvedere alla pubblicazione delle Deliberazioni n. 445/2017/PRSE e n. 479/2018/PRSE, adottate da questa Sezione rispettivamente il 23/03/2017 e il 13/11/2018, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- **in relazione al Risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi**, di fornire maggiori dettagli in merito alla parte accantonata, precisando, oltre al FCDE, gli importi relativi ai diversi accantonamenti (fondo passività potenziali, indennità di fine mandato del Sindaco, rinnovi contrattuali- perdite società partecipate);
- **in relazione all'assenza di cassa vincolata**, di confermare il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione e delle linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR;
- **in relazione alla tempestività dei pagamenti**, posto che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti presenta un valore positivo pari a 10,05 per l'anno 2017 e pari a 12,45 per l'anno 2018, evidenziando, pertanto, un ritardo nei pagamenti, per quanto contenuto, le motivazioni unitamente alle misure intraprese per migliorare le tempistiche di pagamento e garantire il rispetto della normativa (D. Lgs. 192/2012);
- **in relazione al Personale**, di attestare il rispetto del contenimento e della riduzione della spesa per il personale e dei vincoli sulle assunzioni ed in particolare di

comunicare se la spesa di personale sostenuta in entrambi gli esercizi rientra nei limiti di cui all'art. 1 comma 557 e 557 quater della legge 296/2006;

- **in relazione alla contabilità economico patrimoniale**, rilevato che il Fondo di dotazione è risultato negativo per un importo pari a € - 6.196.465,15 evidenziando che il patrimonio netto del Comune è costituito soprattutto da beni indisponibili, di fornire notizie in merito alle eventuali iniziative tese a riequilibrare la situazione patrimoniale;
- **infine, in relazione ad alcuni allegati mancanti**, di caricarli nell'applicativo Con.Te.

In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota n. 10382 del 24 dicembre 2020, acquisita al protocollo di questa Corte con numerazione 6178 del 24/12/2020, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- **approvazione tardiva rendiconti 2017 e 2018 ed assunzioni di personale:** Nella missiva del 5 ottobre 2020 della Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, inviata allo scrivente Comune di Campodoro tramite il sistema Con.Te, sono state formulate alcune osservazioni in merito agli atti da dimettere ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferibili, fra l'altro, "*al bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Al riguardo viene rappresentata una tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, dunque chiedendo di relazionare (in merito all'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, che vieta, in caso di inerzia nell'assunzione degli atti contabili relativi ai "*bilanci di previsione*", ai "*rendiconti*" e al "*bilancio consolidato*", di "*procedere ad assunzioni di personale*"). **a)** Il parametro di riferimento che appare necessario preliminarmente fissare è rappresentato dal rispetto dei termini previsti per l'approvazione di detta serie di atti contabili, fra i quali il bilancio di previsione e il rendiconto. Nell'anno 2018 non vi sono state assunzioni ad alcun titolo, il che esaurisce le informazioni rilevanti ai fini della richiamata norma. Con riferimento all'anno 2019, poi, viene in preliminare rilievo il processo di predisposizione, adozione, approvazione e trasmissione dei documenti di bilancio citati, processo sintetizzabile come segue. In ordine al bilancio di previsione 2019/2021, il cui termine conclusivo era il 31 marzo 2019, slittato al giorno successivo in quanto festivo, vengono in rilievo la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del giorno 8.03.2019 di approvazione "*della schema di bilancio 2019 -2021*", nonché il provvedimento n. 3 del 1° aprile 2019 con cui il Consiglio comunale ha approvato detto *bilancio di previsione 2019-2021*. Venendo, poi, al *Rendiconto 2018*, avente scadenza al 30 aprile 2019, con deliberazione n. 61 del 23.05.2019 la Giunta ha licenziato l'"*esame ed approvazione della schema di rendiconto anno 2018*", che è poi stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 12.07.2019 avente ad oggetto "*Esame ed approvazione del rendiconto anno 2018*". **b)** Proseguendo, ora, a relazionare in ordine alle "assunzioni" il cui procedimento si interseca temporalmente con quelli di esame e approvazione degli atti contabili sopra citati, vengono in rilievo le immissioni in servizio presso il Comune di Campodoro di un *istruttore di polizia municipale*, cat. C1, con funzioni anche di *vigile e messo notificatore* (cfr. par. **b.1**), nonché di un *istruttore direttivo*, cat. D1, assegnato all'ufficio tecnico (cfr. par. **b.2**).

**b.1)** Quanto al profilo di *vigile-notificatore*, deve subito premettere che la funzione delle notifiche ufficiali corrisponde a un compito essenziale per una Amministrazione comunale, compito che, per il Comune di Campodoro, veniva in passato esercitato, unitamente alle mansioni di vigilanza, dall'Unione dei Comuni "Padova Nordovest". Tale Unione, tuttavia, è stata sciolta al **31.12.2018** e per effetto di tale circostanza avrebbe dovuto rientrare in servizio presso il Comune di Campodoro una unità di personale a suo tempo assegnata all'Unione, rappresentata proprio da un profilo di "vigile" cui sarebbe stata attribuita anche l'essenziale funzione di notificazione. Detta unità in rientro, però, rassegnava dimissioni volontarie dal **15 settembre 2018**, con il relativo obbligo da CCNL di conservazione del relativo posto di lavoro per i successivi sei mesi, il che implicava la necessità che la nuova assunzione avesse decorrenza dal **16 marzo 2019**. A fronte di tale situazione, la Giunta comunale, con deliberazione n. 112 del **4.12.2018** avviava una procedura per la mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, che andava deserta, rendendo perciò necessaria la successiva richiesta a Veneto Lavoro n. 257 prot. **dell'11 gennaio 2019**, per la ricognizione di personale in disponibilità, ai sensi degli artt. 33, 34 34 bis del menzionato TU Pubblico Impiego, cosicché con successive delibere giuntali nn. 14 e 15 del **5 febbraio 2019** era conseguentemente pubblicato un avviso all'albo pretorio per ricercare un Ente che avesse una graduatoria valida inerente la essenziale posizione lavorativa in oggetto, contestualmente attivando "*la procedura per nuova assunzione per n. 1 posto di Istruttore polizia municipale - Cat. C1, la cui assunzione avrà decorrenza 16.3.2019, tramite — come detto- utilizzo di graduatorie di altri enti*". Veniva, dunque, individuata la possibilità di scorrimento di una idonea graduatoria del Comune di Vicenza, la quale implicava la richiesta di disponibilità di vari soggetti ivi utilmente collocati, non pochi dei quali rinunciavano, così essendosi dovuta ripetere varie volte l'operazione di richiesta e di presa d'atto di plurime rinunce. Finalmente, con **determina** del competente Responsabile del Servizio del Comune di Campodoro **29 aprile 2019**, n. 77 si dava atto della disponibilità della sig.ra R.N. e dell'acquisizione della relativa documentazione istruttoria e si provvedeva nel senso di assumere detta unità di personale, che prendeva servizio con decorrenza tecnica dal successivo 2 maggio. **b.2)** Per quel che riguarda, invece, la figura dell'*istruttore direttivo tecnico*, si tratta della figura dello stesso responsabile dell'area tecnica non solo del Comune di Campodoro, ma anche del Comune di Gazzo con cui, dall'1 gennaio 2014, è vigente una convenzione dei servizi tecnici, cosicché la mancanza di tale profilo avrebbe compromesso non solo il funzionamento dell'intera area tecnica della scrivente Amministrazione, ma anche di quella del nominato comune convenzionato, venendo in essere l'esercizio stesse delle competenze comunali in materia di edilizia privata, urbanistica, ambiente ed ecologia, lavori pubblici, manutenzioni, viabilità, gestione beni patrimoniali e demaniali, ufficio tecnico e gestione automezzi, edilizia scolastica. Al riguardo, la Giunta comunale di Campodoro, con deliberazione n. 5 dell'**8.3.2018**, approvava la graduatoria di una precedente procedura di mobilità, per l'assunzione ex art. 30 T.U. Pubblico Impiego di un istruttore direttivo — Cat. D1, inerente al profilo in commento, individuato nella figura di M.M., dipendente del Comune di Campiglia dei Berici. Successivamente, con ulteriore delibera Giuntale n. 32 del **27.3.2018** veniva deliberato l'utilizzo in forma associata del nominato M.M. tra il Comune di



Campiglia dei Berici e la scrivente Amministrazione, utilizzo prorogato fino al 31.5.2019. Dopo oltre un anno e prima della citata scadenza, con nota n. 2640 del 22.5.2019 del Comune associato di Campiglia dei Berici veniva autorizzata la mobilità in uscita dello stesso dipendente verso il Comune di Campodoro, cui veniva per converso richiesto un comando della medesima unità di personale per 18 ore settimanali a favore dell'ente di originaria provenienza. A questo punto, con delibera di Giunta del Comune di Campodoro n. 64 del 23 maggio 2019, cui seguiva la determina del responsabile del Settore Amministrativo contabile n. 110 del 31 maggio successivo, si stabiliva di immettere in servizio il dipendente M.M. presso la scrivente Amministrazione, espressamente in entrambi gli atti richiamando le “*istruzioni impartite dalla Corte dei conti (sez. riunite parere nr. 59 del 6/12/2010)*”, secondo cui “*l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità non costituisce nuova assunzione quando intervenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzione e di spesa, come nel caso in oggetto*”. c) Esaminando, a questo punto, quanto sin qui esposto alla luce dell’art. 9, comma 1 *quinquies*, della legge 7 agosto 2016, n. 160 si può sin d’ora anticipare come detto vincolo appaia certamente rispettato in relazione agli adempimenti contabili del 2019. c.1) In primo luogo, infatti, la tempestiva approvazione del bilancio di previsione 2019, negli estremi provvedimenti citati al suesposto par. sub a), di per sé impedisce di procedere in ogni ulteriore disamina, atteso che tale aspetto è sufficiente a ritenere ottemperata la disposizione in esame della legge n. 160/2016 che considera l’inottemperanza unitaria alle scadenze di bilancio quale ostativa per “procedere ad assunzioni”. c.2) Qualora, poi, per mero scrupolo di completezza, si volessero esaminare gli atti dello scrivente Comune riferibili ai profili di personale descritti sub b.1) e b.2) anche alla luce delle fasi di esame e approvazione del rendiconto 2018, si dovrebbe egualmente concludere per il rispetto della disciplina in parola. c.2.i) Quanto, in particolare, all’assunzione del vigile notificatore descritto al par. b.1), va evidenziato come il relativo procedimento derivi dalla cessazione dell’Unione dei Comuni che in precedenza si faceva carico di tali mansioni anche per Campodoro, costringendo perciò lo scrivente Comune a procedere in proprio e con la massima celerità, assumendo gli atti per la copertura della posizione in commento già il 4.12.2018 ovvero l’11.1.2019 e il 5.2.2019, così prevedendo l’avvio del nuovo rapporto dal 16.3.2019, dunque ampiamente in termini persino rispetto a ciascuna delle scadenze contabili considerate dall’art. 9, comma 1 *quinquies*, legge n. 160/2016 in commento. Il “procedere” verso nuove assunzioni, dunque, è certamente avvenuto in momenti in cui non era ipotizzabile in alcun modo un ritardo nell’assunzione di atti contabili con scadenze nel 2019. In ogni caso, lo slittamento, involontario e necessitato, dell’incardinamento del vigile rispetto al termine originariamente previsto del 16.3.2019 ha avuto fine con la determina di assunzione del dipendente R.N. del **29 aprile 2019**, comunque precedente il termine per l’approvazione del rendiconto 2018 (30 aprile 2019), il che evidenzia e conferma come la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, *quinquies*, legge n. 160/2016 sia stata puntualmente rispettata. c.2.ii) Osservando, poi, la procedura relativa al profilo di *istruttore direttivo* (M.M.) esposto al par. b.2), vanno valorizzati almeno tre concomitanti e autonomi aspetti, tutti comprovanti la coerenza con la disciplina in esame. In primo luogo, il procedimento comunale rivolto alla copertura della essenziale posizione in parola prendeva le mosse già l’8 marzo 2018 -dunque

“procedeva” con ampio anticipo rispetto al termine di approvazione degli atti contabili- e si concretava nella formula dell’utilizzo associato di un dipendente che era originariamente incardinato presso il Comune di Campiglia dei Berici. In secondo luogo, va ancora ricordato e sottolineato che per l’istruttore-direttivo tecnico si “procedeva” utilizzando prima - e come detto - la gestione associata di una unità di personale e, poi, applicando allo stessa la “mobilità” fra i nominati Comuni. In particolare, considerando quest’ultima specifica tipologia di utilizzazione del personale, il dipendente M.M. variava il proprio titolo di impiego in ragione dei provvedimenti assunti dai due Comuni tra il 22 (Campiglia dei Berici) e il 31 maggio (Campodoro) 2019, che disponevano, appunto, la mobilità dal primo ente civico a quello qui rappresentato, dando espressamente e reiteratamente atto che, in forza del parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 59/2010, un siffatto procedimento non avrebbe costituito, nè costituisce una “nuova assunzione”. Pertanto, l’immissione in servizio tramite il citato procedimento di mobilità di per sé esclude che tale decisione possa aver rilievo in relazione all’eccezionale - e dunque di stretta interpretazione - divieto di “*assunzione di personale*” contenuto all’art. 9, comma 1 *quinquies*, più volte in precedenza citato. In terzo e subordinato luogo, deve in ogni caso annotare che la deliberazione di Giunta con cui il Comune di Campodoro ha accettato la mobilità di M.M. porta il numero n. 64 del 23 maggio 2019, mentre la conseguente determina è stata assunta il giorno 31 successivo, dunque detti atti sono stati assunti successivamente alla delibera giuntale n. 61 del 23 maggio 2019, con cui era stato esaminato ed approvato lo schema di rendiconto 2018. Appare di tutta evidenza, perciò, come la citata deliberazione n. 61/2019 dimostri che, almeno dal 23 maggio 2019, era cessata ogni eventuale (e non creduta) inerzia comunale rispetto al rendiconto 2018, in quanto non si era certamente più nell’ambito del perdurare di un comportamento in ipotesi inadempiente, risultando, invece, assicurato un corretto ciclo di bilancio. **c.3)** Va peraltro rimarcato come entrambi i profili esplorati ai paragrafi sub b.1) e b.2) rappresentino funzioni essenziali per il Comune di Campodoro, che non avrebbe potuto ulteriormente dilazionare la operatività degli stessi senza arrecare al civico ente pregiudizi estremamente gravi in relazione all’interesse pubblico istituzionalmente perseguito. **d)** In estrema sintesi, pertanto, e fornendo a codesta Sezione ogni disponibilità per eventuali ulteriori e informazioni e documentazione, si ritiene che in nessun caso siano stati posti in essere atti riguardanti il personale incoerenti con l’art. 9, comma 1 *quinquies*, legge n. 160/2016, sia perché nel 2019 il bilancio preventivo è stato tempestivamente approvato, sia ed in subordine - in quanto i profili occupazionali descritti sub b1) e b2) derivano da procedimenti necessitati e avviati ben prima che venissero in scadenza i termini per gli atti contabili 2019, nonché, in ulteriore subordine, in quanto sono stati destinatari di provvedimenti comunali che, per il vigile notificatore hanno preceduto il 30.4.2019 e che, per l’istruttore direttivo, da un lato non configurano affatto fattispecie di nuova assunzione e, dall’altro, sono comunque intervenuti solo a valle dell’adozione di decisioni che hanno ripristinato il corretto ciclo di bilancio ed escluso ogni ipotesi inerziale in materia.

- **adempimenti BDAP:** la trasmissione dei dati BDAP relativi agli esercizi sopra indicati è stata effettuata successivamente in quanto, nonostante i numerosi tentativi

nell'invio dei file nel formato richiesto, la trasmissione non veniva recepita dalla piattaforma. Superate le problematiche di carattere tecnico, siamo riusciti ad effettuare la trasmissione, come da normativa. Per quanto riguarda il rispetto del divieto di assunzione, si rinvia al punto precedente.

- **obblighi di pubblicazione:** si provvederà alla pubblicazione sul sito internet del comune delle deliberazioni n. 445/2017/PRSE e n. 479/2018/PRSE adottate dalla Sezione della Corte dei conti, secondo le Vostre indicazioni.
- **Risultato di amministrazione:** Per quel che riguarda la parte accantonata gli importi relativi ai diversi accantonamenti riguardano: Anno 2017 TFM sindaco € 2.387,06, altre somme destinate al sociale € 1.024,80, ed € 83.467,63 per eventuali contenziosi. Infatti, in via prudenziale, considerato l'eventuale rischio (di 1 contenzioso), si è accantonato tale somma. Anno 2018: TFM sindaco € 3.037,80, altre somme destinate al sociale € 1.324,80, ed € 133.921,77 per eventuali contenziosi. Infatti, in via prudenziale, considerato l'eventuale rischio (di 1 contenzioso), si è accantonato tale somma.
- **cassa vincolata:** si conferma l'assenza della cassa vincolata, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle Deliberazioni della Sezione Autonomie;
- **tempestività dei pagamenti:** l'indicatore di tempestività dei pagamenti presenta un valore positivo evidenziando un leggero ritardo nei pagamenti: pur registrando una carenza di personale dell'ente scrivente, tutti i servizi sono stati sensibilizzati ad avere cura ed attenzione nelle scadenze delle fatture, al fine di osservarne le tempistiche;
- **Spese per il personale 2017-2018:** si comunica il rispetto del contenimento e della riduzione della spesa del personale, nell'osservanza dei limiti di spesa del personale negli esercizi 2017 e 2018, in ottemperanza all'art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006;
- **Contabilità economico patrimoniale:** il fondo di dotazione risulta negativo, ma il patrimonio netto è comunque positivo. L'Ente attiverà un monitoraggio sulla consistenza delle riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili al fine di abbassare il valore delle riserve e riportare il fondo di dotazione con valore positivo.
- **Allegati:** si provvederà ad allegare quanto richiesto, in relazione al saldo di finanza pubblica rendiconto 2017 e 2018, già trasmessi a RGS.

## DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi

di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato d.l. 174/2012.

La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi

n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Campodoro si rilevano i seguenti profili.

**Tardiva approvazione rendiconti 2017 e 2018 – adempimenti BDAP- assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113.**

La Sezione ha rilevato che i rendiconti 2017 e 2018 sono stati approvati rispettivamente il 23/06/2018 e il 12/07/2019, in ritardo, dunque, rispetto al termine di legge del 30/4 previsto dall'art. 227 del TUEL.

Peraltro, il Comune di Campodoro, ha anche inviato i relativi dati alla BDAP senza rispettare i termini di legge, rispettivamente in data 02/01/2019 e 19/07/2019.

In sede istruttoria è stato chiesto al Comune di confermare il rispetto del divieto di assunzione nei periodi di inadempimento previsto dall'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113.

In risposta alla nota istruttoria, il Comune ha fornito i suesposti dettagliati chiarimenti, confermando, preliminarmente, che *“nell’anno 2018 non vi sono state assunzioni ad alcun titolo”*. Diversamente nell’esercizio 2019 sono state effettuate immissioni in servizio di un *istruttore di polizia municipale*, con funzioni anche di *vigile e messo notificatore* e di un *istruttore direttivo*, assegnato all’ufficio tecnico, profili ritenuti essenziali per il Comune in quanto *“non avrebbe potuto ulteriormente dilazionare la operatività degli stessi senza arrecare al civico ente pregiudizi estremamente gravi in relazione all’interesse pubblico istituzionalmente perseguito”*.

In merito al profilo di *vigile -notificatore*, l’Ente ha altresì precisato che *“la funzione delle notifiche ufficiali corrisponde a un compito essenziale per una Amministrazione comunale, compito che, per il Comune di Campodoro, veniva in passato esercitato, unitamente alle mansioni di vigilanza, dall’Unione dei Comuni “Padova Nordovest”, che si è sciolta il 31.12.2018 e per effetto di tale circostanza avrebbe dovuto rientrare in servizio presso il Comune di Campodoro una unità di personale a suo tempo assegnata all’Unione, rappresentata proprio da un profilo di “vigile” cui sarebbe stata attribuita anche l’essenziale funzione di notificazione. Detta unità in rientro, però, rassegnava dimissioni volontarie dal 15 settembre 2018, con il relativo obbligo da CCNL di conservazione del relativo posto di lavoro per i successivi sei mesi, il che implicava la necessità che la nuova assunzione avesse decorrenza dal 16 marzo 2019”*.

Quanto al profilo dell’*istruttore direttivo tecnico*, l’Ente ha dichiarato *“che si tratta della figura dello stesso responsabile dell’area tecnica non solo del Comune di Campodoro, ma anche del Comune di Gazzo con cui, dall’1 gennaio 2014, è vigente una convenzione dei servizi tecnici, cosicché la mancanza di tale profilo avrebbe compromesso non solo il funzionamento dell’intera area tecnica della scrivente Amministrazione, ma anche di quella del nominato comune convenzionato, venendo in essere l’esercizio stesse delle competenze comunali in materia di edilizia privata, urbanistica, ambiente ed ecologia, lavori pubblici, manutenzioni, viabilità, gestione beni patrimoniali e demaniali, ufficio tecnico e gestione automezzi, edilizia scolastica”*.

Le determinine di assunzione dei suddetti profili sono datate 29 aprile 2019 e 31 maggio 2019. L’Ente conclude affermando di *“ritenere che in nessun caso siano stati posti in essere atti riguardanti il personale incoerenti con l’art. 9, comma 1 quinquies, legge n. 160/2016, sia perché nel 2019 il bilancio preventivo è stato tempestivamente approvato, sia ed in subordine - in quanto i profili occupazionali descritti sub b1) e b2) derivano da procedimenti necessitati e avviati ben prima che venissero in scadenza i termini per gli atti contabili 2019, nonché, in ulteriore subordine, in quanto sono stati destinatari di provvedimenti comunali che, per il vigile notificatore hanno preceduto il 30.4.2019 e che, per l’istruttore direttivo, da un lato non configurano affatto fattispecie di nuova assunzione e, dall’altro, sono comunque intervenuti solo a valle dell’adozione di decisioni che hanno ripristinato il corretto ciclo di bilancio ed escluso ogni ipotesi inerziale in materia”*.

Quanto al tardivo inserimento dei dati in BDAP, lo stesso è dipeso da problematiche di carattere tecnico, superate le quali l’ente è riuscito a effettuare la trasmissione.

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione,

questa Sezione di controllo, pur confermando la necessità di un rigoroso rispetto dei termini circa l'approvazione dei rendiconti e dell'invio dei dati alla BDAP, rileva tuttavia nel caso di specie che le assunzioni disposte dal Comune siano state determinate dalla necessità di assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali. Si richiama, tuttavia, l'attenzione dell'Ente per il futuro a una scrupolosa osservanza della citata normativa in materia di approvazione del rendiconto e invio dei dati in BDAP e al rigoroso rispetto del divieto di assunzione nel caso di superamento dei termini previsti per legge.

### **Obblighi di pubblicazione**

Dalla risposta fornita nei questionari in esame e da una verifica nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale del Comune non risultano pubblicate le deliberazioni di questa Sezione n. 445/2017/PRSE e n. 479/2018/PRSE.

L'Ente, in sede istruttoria, ha confermato che provvederà a tale adempimento.

A tale proposito va ricordato che l'art. 31 del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 27 del d.lgs. 97/2016, soffermandosi sulla pubblicazione degli esiti dei controlli sull'attività amministrativa, prevede la pubblicazione di tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro uffici. Pertanto, sul punto la norma, lasciando sostanzialmente immutata la disposizione previgente, impone di pubblicare tutti i rilievi formulati dalla Corte dei conti nell'esercizio della propria funzione di controllo, sia quelli non recepiti sia quelli ai quali l'ente si sia conformato (come peraltro asserito anche dall'Anac con le relative Linee guida approvate con delibera n. 1310 del 2016).

Deve pertanto essere rammentato l'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni ed in generale di tutti i rilievi di questa Corte.

### **Mancanza di cassa vincolata al termine degli esercizi 2017 e 2018**

In sede istruttoria è emerso che al termine degli esercizi 2017 e 2018 la cassa vincolata è pari a zero. Al riguardo il Comune ha confermato l'assenza della cassa vincolata, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle Deliberazioni della Sezione Autonomie.

La mancanza di cassa vincolata non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al termine dell'esercizio, come in effetti risulta da quanto dichiarato nei Questionari (Sezione I, domanda 2.1) ove la risposta fornita è "*NON RICORRE LA FATTISPECIE*".

In ogni modo il Collegio ritiene opportuno raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione ed, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

## **Tempestività dei pagamenti**

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 10,05 per l'anno 2017 e a 12,45 per l'anno 2018, evidenziando, pertanto, un ritardo nei pagamenti, sia pure in entità contenute. In risposta alla nota istruttoria l'Ente ha assicurato che, *pur registrando una carenza di personale, tutti i servizi sono stati sensibilizzati ad avere cura ed attenzione nelle scadenze delle fatture, al fine di osservarne le tempistiche.*

Preso atto di quanto argomentato, si sottolinea in proposito che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

La Sezione invita l'Amministrazione comunale ad attuare una riduzione dei tempi medi di pagamento, in modo da ricondurre gli stessi nei termini di legge, raccomandando altresì la puntuale osservanza degli adempimenti previsti in materia.

## **Contabilità economico - patrimoniale- Fondo di dotazione negativo**

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il fondo di dotazione è risultato negativo, per un importo pari a € - 6.196.465,15, evidenziando che il patrimonio netto del Comune è costituito, prevalentemente, da beni indisponibili.

L'Ente ha trasmesso le proprie argomentazioni relativamente a tale criticità, precisando che *“il fondo di dotazione risulta negativo, ma il patrimonio netto è comunque positivo. L'Ente attiverà un monitoraggio sulla consistenza delle riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili al fine di abbassare il valore delle riserve e riportare il fondo di dotazione con valore positivo”.*

Al riguardo, il Collegio rinvia a quanto previsto dall'All. 4/3 al d. lgs. n. 118/2011, secondo il quale *“se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente”.*

Per quanto sopra esposto, si raccomanda -pertanto- all'Ente di avviare una gestione improntata sull'equilibrio economico, che consenta la progressiva ricostituzione del fondo di dotazione a valori positivi tali da assolvere alla funzione di garanzia delle proprie obbligazioni.

## **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018, del Comune di Campodoro:

- raccomanda il rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto e per la



trasmissione dello stesso alla banca dati BDAP, evidenziando le sanzioni previste dalla norma in caso di ritardo;

- rileva che l'indicatore della tempestività dei pagamenti nel 2017 ha assunto il valore di 10,05 giorni e che nel 2018 ha assunto il valore di 12,45 giorni, ed invita, pertanto, l'Ente a procedere senza indugio agli adempimenti previsti dalla legge in materia, attuando tutte le misure necessarie;
- rileva che il fondo di dotazione negli esercizi 2017 e 2018 è negativo e raccomanda gestioni future improntate sull'equilibrio economico che consentano la progressiva ricostituzione del fondo di dotazione su valori positivi tali da assolvere pienamente alla funzione di garanzia delle proprie obbligazioni;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché delle precedenti deliberazioni della Corte dei conti ed in generale di tutti i documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione dalla vigente normativa sulla trasparenza.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campodoro (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2021.

Il Presidente relatore

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini